

Per la Corte dei conti i regolamenti comunali che prescrivono il contrario sono illegittimi

Incarichi, niente affidamenti diretti

Necessaria la procedura comparativa anche per importi minimi

DI LUIGI OLIVERI

Illegittimi i regolamenti degli enti locali che consentono l'affidamento diretto di incarichi di collaborazione esterni, al di sotto di determinate soglie dell'importo contrattuale. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, con la delibera 9 giugno 2010, n. 18/2010 torna sulla delicata questione dei criteri di affidamento, censurando il regolamento di organizzazione di un comune, che aveva inserito nel regolamento la possibilità di affidare gli incarichi professionali in via diretta, senza cioè alcuna procedura comparativa, a condizione che fossero di valore inferiore ai 20 mila euro. Dopo un primo rilievo della sezione, il regolamento ha portato la soglia per gli affidamenti diretti a 10 mila euro. Ma la magistratura contabile ha censurato anche la riduzione della soglia.

La deliberazione della sezione Trentino-Alto Adige



non si ferma, però, solo alla stigmatizzazione dell'illegittimità del regolamento e va oltre, fornendo preziose indicazioni in merito ai presupposti al ricorrere dei quali per le amministrazioni risulterebbe possibile assegnare gli incarichi senza procedere ad una selezione preventiva.

In premessa, la deliberazione sottolinea che in ogni caso

l'ipotesi dell'affidamento diretto deve costituire sempre un'eccezione, da motivare, di volta in volta, nella singola determinazione d'incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi. Ovviamente, la previsione di una soglia di valore del contratto, specie se particolarmente alta, consentirebbe di trasformare l'affidamento diretto da

evento eccezionale a sistema normale.

Tra le motivazioni che possono giustificare l'assegnazione senza procedura comparativa, la magistratura contabile ritiene possa farsi riferimento al requisito della «particolare urgenza» connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico. In altre parole, non deve risultare urgente conferire l'incarico, ma svolgere l'attività. In aggiunta alle considerazioni della delibera, ovviamente anche nel caso di urgenza le amministrazioni debbono aver prima dell'incarico verificato che sussistano tutti gli altri presupposti di legittimità, tra i quali, in particolare, il controllo sull'inesistenza della professionalità all'interno dell'ente, la pertinenza dell'attività con le competenze istituzionali e la previsione nell'ambito del programma degli incarichi, approvato dal consiglio comunale.

Ancora, l'incarico diretto potrebbe risultare ammissibile, a condizione che l'amministrazione dimostri che le prestazioni professionali di cui

abbisogni siano tali da non consentire forme di comparazione. In questo caso, occorre avere riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione oppure alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato. Insomma, per prestazioni professionali infungibili, come quelle caratterizzate da elevata funzione intellettuale, è possibile non procedere alla verifica comparativa, richiesta dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, del dlgs 165/2001.

Ulteriore ipotesi di incarico diretto, potrebbe essere una procedura selettiva andata deserta, senza che ad essa abbia partecipato alcun interessato.

In ogni caso, secondo la magistratura contabile l'eccezionalità diretta è da considerare di stretta interpretazione e non consente deroghe, anche se discendenti dall'esiguità del compenso pattuito per la prestazione affidata al professionista.

Costi di bonifica fuori dalle spese correnti

La bonifica di un'area è operazione neutrale sotto il profilo finanziario e la relativa spesa è connotata da caratteri di assoluta eccezionalità; tali oneri possono essere esclusi dal computo delle spese correnti. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, è intervenuta - con il parere n. 822 del 26 luglio scorso - sulla base della richiesta del comune di Cassolnovo (Pv). Nel 2009 l'ente non ha rispettato il patto di stabilità e il bilancio corrente è stato redatto con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Si è, però, verificato uno versamento di olio esausto in terreni agricoli, da parte di ignoti, e pertanto l'ente ha dovuto bonificare l'area. La spesa comporterà il mancato rispetto del patto per il 2010 e l'impossibilità di rispettare la sanzione della spesa corrente minima degli ultimi tre esercizi. Si chiede, dunque, se tale spesa possa essere esclusa dal saldo finanziario e dalle sanzioni 2009. La Corte effettua un esaustivo esame della normativa sul settore rifiuti, osservando che il risarcimento del danno per la bonifica del sito grava, in linea generale, sull'autore della condotta o comunque sul proprietario dell'area, a certe condizioni e di conseguenza, l'operazione è neutra sotto il profilo finanziario. In relazione alla possibilità di escludere la spesa in oggetto dal computo del patto, il Collegio ritiene che non si possano introdurre eccezioni alla norma, che inizialmente prevedeva la possibilità di escludere le spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati. Tale possibilità è stata poi abrogata. Nel caso in cui sia ravvisabile in capo al proprietario dell'area dolo o colpa, l'ente locale può accertare la relativa entrata, computandola di fini del patto di stabilità, nei confronti dello stesso, anche se l'attività di sversamento è opera di ignoti. Nel caso in cui il proprietario non possa rispondere della spesa la normativa giuscontabile non permette l'accertamento dell'entrata e pertanto la relativa spesa grava sul saldo finanziario. La spesa sostenuta diventa, invece, rilevante, in quanto impedisce nel 2010 la riduzione della spesa corrente nella misura minima degli ultimi tre esercizi. In tal caso, l'intervento non trova compensazione in una voce di entrata, considerato che la sanzione per la violazione del patto 2009, non riguarda un saldo, bensì un tetto di spesa. Per la Corte, la sanzione è un meccanismo rigido che opera sulla spesa corrente e il rispetto non viene meno se durante l'esercizio sorge la necessità di sostenere spese non previste all'inizio dell'anno; in tal caso l'ente dovrà effettuare la riduzione di altre spese, liberando le risorse necessarie. Il principio è però applicabile nel caso di spese impreviste, mentre la spesa oggetto del parere è connotata da caratteri di eccezionalità.

Eugenio Piscino

CONCORSI

Abruzzo

Agente di polizia locale. Comune di Carsoli (Aq), un posto. Scadenza: 23/8/2010. Tel. 0863/908327. G.U. n. 58

Calabria

Istruttore direttivo dell'area finanziaria part-time. Comune di Grimaldi (Cs), un posto. Scadenza: 2/9/2010. Tel. 0984/964067. G.U. n. 61

Campania

Avvocato. Comune di Casavatore (Na), un posto. Scadenza: 30/8/2010. Tel. 081/2360218. G.U. n. 60

Emilia-Romagna

Istruttore direttivo amministrativo. Comune di Montechiarugolo (Pr), un posto. Scadenza: 23/8/2010. Tel. 0521/687721. G.U. n. 58

Lazio

Specialista in attività amministrative. Comune di Magliano Romano (Roma), un posto. Scadenza: 2/9/2010. Tel. 06/9048005. G.U. n. 61

Lombardia

Dirigente amministrativo contabile. Comune di Muggiò (Mb), un posto. Scadenza: 30/8/2010. Tel. 039/2709356. G.U. n. 60
Dirigente tecnico. Comune di Muggiò (Mb), un posto. Scadenza: 30/8/2010. Tel. 039/2709356. G.U. n. 60

Marche

Collaboratore farmacista. Comune di Senigallia (An), un posto. Scadenza: 26/8/2010. Tel. 071/6629314. G.U. n. 59

Educatore d'infanzia. Comune di Senigallia (An), un posto. Scadenza: 26/8/2010. Tel. 071/6629314. G.U. n. 59

Piemonte

Collaboratore amministrativo. Comune di Parella (To), un posto. Scadenza: 9/9/2010. Tel. 0125/76120. G.U. n. 61
Istruttore amministrativo. Comune di Prali (To), un posto. Scadenza: 2/9/2010. Tel. 0121/807513. Gazzetta Ufficiale numero 61

Puglia

Istruttore amministrativo. Comune di Soletto (Le), un posto. Scadenza: 23/8/2010. Tel. 0836/667014. G.U. n. 58
Istruttore amministrativo contabile. Comune di Soletto (Le), un posto. Scadenza: 23/8/2010. Tel. 0836/667014. Gazzetta Ufficiale n. 58

Sardegna

Istruttore amministrativo. Comune di Gonnese (Ca), un posto. Scadenza: 2/9/2010. Tel. 0781/4680316. G.U. n. 61

Toscana

Collaboratore professionale amministrativo. Comune di Marciana Marina (Li), un posto. Scadenza: 13/9/2010. Tel. 0565/99002. G.U. n. 61
Esperto amministrativo contabile. Comune di Fiesole (Fi), quattro posti. Scadenza: 26/8/2010. Tel. 055/055. G.U. n. 59

Veneto

Dirigente amministrativo. Comune di Jesolo (Ve), un posto. Scadenza: 30/8/2010. Tel. 0421/359153. G.U. n. 60